



Scambio di note dell'(Datum)

**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento
del regolamento (UE) 2024/1717, che modifica il regolamento (UE)
2016/399 su un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Entrato in vigore il ...

Traduzione¹

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, (Datum)

Segretariato generale
del Consiglio dell'Unione europea
Direzione generale
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 24 maggio 2024, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 su un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

Documento del Consiglio: PE-CONS 40/24

RS ...

- ¹ Dal testo originale inglese.
- ² RS **0.362.31**

Data di adozione: 24 maggio 2024»³

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 24 maggio 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.B.2, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

³ Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 su un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, versione secondo GU L, 2024/1717, 20.06.2024.